

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione area metropolitana di Milano



Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Milano



A.N.C.L.

Sindacato Unitario
U.P. di Milano

Protocollo d' Intesa

tra

INPS - Direzione provinciale area metropolitana di Milano

e

Ordine provinciale Consulenti del Lavoro

e

Associazione nazionale Consulenti del Lavoro – U.P. di Milano

L'INPS, l'Ordine provinciale Consulenti del Lavoro e l'Associazione nazionale Consulenti del Lavoro – U.P. di Milano firmatari del presente Accordo

Premesso

- che a seguito di prassi consolidata i rapporti tra l'INPS, i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e i Consigli Provinciali dell'ANCL sono improntati da reciproca e fattiva collaborazione;
- che in data 7 aprile 2011 è stato sottoscritto un Accordo Quadro Regionale tra l'INPS Direzione Regionale Lombardia e gli ordini professionali dell'area economica;
- che le parti sono concordi nel riconoscere piena valenza strategica al sistema di relazioni tra loro intercorrenti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, allo scopo di fornire un servizio all'utenza qualitativamente elevato nel quadro di quanto previsto anche dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che regolamenta la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'INPS riconosce il contenuto della Legge 11 gennaio 1979 n. 12 e il ruolo sociale dei Consulenti del Lavoro i quali, nello svolgimento delle loro funzioni, sono costantemente impegnati nell'adempimento degli obblighi dei contribuenti;

Visto

- il protocollo di collaborazione operativa tra INPS e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro del 22 luglio 2004;
- il protocollo operativo Tavolo Tecnico Direzione Generale INPS – Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro del 23 giugno 2017 che regolamenta la presentazione delle istanze di interpello per il tramite del Consiglio Nazionale che si occuperà della trasmissione dei quesiti all'INPS e della divulgazione delle relative risposte ai propri iscritti (v. messaggio 2992 del 18/07/2017);
- la circolare INPS n. 28 del 28/02/2011 recante: "Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante: "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- La Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante norme circa la validità a tutti gli effetti di legge di atti, dati e documenti formati, trasmessi ed archiviati dalla PA e dai privati con strumenti informatici o telematici;
- Il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni

Considerato

- l'esigenza di realizzare, pur nel riconoscimento delle consolidate modalità di interlocuzione diretta tra Consulenti del Lavoro e uffici dell'INPS dell'area metropolitana di Milano, ulteriori soluzioni idonee ad agevolare l'accesso dei Consulenti del Lavoro ai servizi pubblici ed alle informazioni di loro interesse in possesso delle PP.AA.;
- l'interesse dell'INPS a favorire e rendere più fluida la relazione con gli iscritti e le relative Rappresentanze, per la gestione di problematiche del processo di riscossione della contribuzione obbligatoria e di quella normata dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- gli ottimi risultati raggiunti con i passati accordi sottoscritti fra le parti;
- quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, in materia di tutela e riservatezza dei dati personali;
- che costituisce interesse per l'Istituto e per l'utente lo svolgimento della professione unicamente tramite Consulenti del Lavoro e dei soggetti legittimati ai sensi della legge 11/1/1979 n.12;

e

preso atto che l'INPS dispone di un sistema informativo completamente automatizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, tra i quali assume valenza strategica la capacità di fornire i relativi servizi nel punto più fruibile dai propri utenti;





convengono

sulla necessità di raggiungere i seguenti obiettivi:


- sviluppo di canali di comunicazione riservati per gli Ordini professionali e i loro iscritti, al fine di rendere più agevoli i contatti e più rapide le risposte, nello svolgimento dei relativi compiti;
- sviluppo della metodologia telematica, attraverso il pieno utilizzo dello strumento di comunicazione bidirezionale;
- consolidamento del sistema di *customer care* che veda l'esclusività della gestione per appuntamento dell'utenza specializzata;
- sviluppo di canali di comunicazione riservati agli Ordini professionali, al fine di rendere più agevoli i contatti e più rapide le risposte, nello svolgimento dei relativi compiti;
- promozione verso gli iscritti dell'uso corretto di canali di comunicazione concordati nelle more della piena implementazione della c.d. Comunicazione Bidirezionale in tutte le tipologie di Cassetti previdenziali;

a tal fine


nel riconfermare il mantenimento dei canali diretti già in essere con l'Ordine provinciale Consulenti del Lavoro e con l'Associazione nazionale Consulenti del Lavoro – U.P. di Milano,

concordano

di attivare una sinergia operativa nell'ambito delle rispettive competenze mediante :



- la reciproca adozione degli impegni previsti nell'allegato 1, avente ad oggetto il nuovo "Sistema dei Canali di Presentazione delle Domande di Servizio, Comunicazione elettronica e Confronto Diretto";
- l'impegno da parte dell'Ordine provinciale Consulenti del Lavoro e dell'Associazione nazionale Consulenti del Lavoro – U.P. di Milano, a favorire presso i Consulenti del Lavoro e le aziende assistite la diffusione del contenuto dell'allegato 1, con l'obiettivo di assicurare un nuovo sistema che razionalizzi e semplifichi i rapporti comunicativi con le strutture, riducendo i tempi di risposta;
- l'impegno da parte dei Consulenti del Lavoro ad inoltrare eventuali quesiti e solleciti su istanze in corso di lavorazione secondo le modalità ed i tempi previsti nell'allegato 1;
- l'organizzazione di eventi formativi/informativi, secondo la prassi consolidata dal tradizionale rapporto di collaborazione intercorrente tra le parti;
- l'impegno da parte delle sedi della Direzione di area metropolitana INPS di sospendere i termini, durante il periodo 1-31 agosto, di tutti gli atti e le richieste la cui scadenza coincida con il periodo sopra indicato, salvo i casi di prossima o imminente prescrizione o decadenza del credito
- l'impegno dell'Inps di collaborare per la repressione dell'abusivismo professionale mediante ogni mezzo utile. In tale ottica, è autorizzato l'accesso alle strutture territoriali dell'INPS esclusivamente da parte di Consulenti del Lavoro provvisti del tesserino professionale e di soggetti abilitati, per consentire agli stessi di rappresentare le imprese/clienti, definire le posizioni attive e passive delle stesse e contribuire a risolvere problemi operativi e di sistema che potrebbero presentarsi. L'Istituto, in ogni caso, s'impegna a fornire periodicamente al CPO una relazione sulle modalità di accesso presso gli Uffici, sulla presenza di soggetti legittimati e sul numero e qualificazione dei soggetti che assistono le imprese nel corso delle ispezioni previdenziali.



Tutela della Privacy

L'INPS, l'Ordine provinciale Consulenti del Lavoro e l'Associazione nazionale Consulenti del Lavoro – U.P. di Milano, si impegnano a mantenere riservate le notizie acquisite durante l'esecuzione del presente accordo, affinché non siano utilizzate per scopi diversi da quelli contenuti nel presente Protocollo d'Intesa.

L'INPS, l'Ordine provinciale Consulenti del Lavoro e l'Associazione nazionale Consulenti del Lavoro – U.P. di Milano inoltre assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del D. Lgs. 196/2003 attuando, in particolare, le necessarie iniziative a tutela per garantire la massima riservatezza nella fruizione dei servizi resi dall' INPS. L'Ordine provinciale Consulenti del Lavoro e l'Associazione nazionale Consulenti del Lavoro – U.P. di Milano si impegnano affinché i dati di natura riservata non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, e conservati secondo le previsioni normative vigenti.


Durata del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo di Intesa ha durata illimitata. L'INPS, l'Ordine provinciale Consulenti del Lavoro e l'Associazione nazionale Consulenti del Lavoro – U.P. di Milano si impegnano ad effettuare verifiche congiunte nell'ambito di normali incontri periodici, da tenere a cadenza non superiore a tre mesi.

A seguito di tale successiva valutazione il presente Protocollo potrà essere integrato, modificato o disdetto, in relazione a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o tecnologico.

Pubblicità

L'INPS, l'Ordine provinciale Consulenti del Lavoro e l'Associazione nazionale Consulenti del Lavoro – U.P. di Milano effettueranno un'adeguata pubblicizzazione del servizio attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei.




Controversie

Per le controversie che potrebbero insorgere tra l' INPS, l'Ordine provinciale Consulenti del Lavoro e l'Associazione nazionale Consulenti del Lavoro – U.P. di Milano, relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, è competente il Foro di Milano.

Milano,


Tullio Ferretti

Direttore Filiale metropolitana



Potito Di Nunzio

Presidente Ordine di Milano



Alessandro Graziano

Presidente ANCL UP di Milano

